

CIRCOLARE 06/2022

NUOVI OBBLIGHI GREEN PASS

Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 sono state inasprite le misure di contenimento alla pandemia da Covid-19, prevedendo, tra le altre, l'introduzione dell'obbligo vaccinale a partire dal 50° anno di età e l'estensione a ulteriori attività dell'obbligo di Green pass.

Il decreto ha introdotto, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l'obbligo di Green pass base per l'accesso a molte attività, demandando a successivo decreto la definizione degli uffici e delle attività commerciali che resteranno accessibili anche in assenza di certificazione, in quanto destinati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona. Tale decreto è stato firmato il 21 gennaio 2022.

Green pass base: dove e quando viene richiesto

In questa sede, ricordo le circostanze nelle quali, stante l'attuale formulazione della norma, vige l'obbligo di esibizione **Green pass "base" (ottenibile anche solo con un tampone rapido eseguito nelle 48 ore precedenti, oppure un molecolare)** per le seguenti attività:

- Corsi di formazione privati svolti in presenza (diversamente dai convegni e congressi per i quali è necessario il super Green pass, ovvero quello ottenibile solo dietro vaccinazione o avvenuta guarigione) – decorrenza 24 dicembre 2021;
- Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc.) – decorrenza 20 gennaio 2022;
- Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori – decorrenza 20 gennaio 2022;
- Accesso ai luoghi di lavoro (compresi coloro che svolgono attività come volontari) fino al 14 febbraio 2022 (ex D.L. n. 52/2021). A partire dal 15 febbraio 2022 l'accesso resterà consentito con Green pass base ai lavoratori che non abbiano compiuto il 50° anno di età; oltre sarà invece richiesto il super Green pass (fatti salvi gli eventuali obblighi vaccinali svincolati da limiti di età, connessi alla specifica attività svolta).

L'art. 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 ha previsto, **a decorrere dal 1° febbraio 2022**, l'estensione dell'obbligo di **Green pass base** ai fini dell'accesso a:

- Uffici pubblici (Comune, Città Metropolitana, Regione ecc.);
- Servizi postali, bancari e finanziari;
- Attività commerciali (negozi e centri commerciali).

Le eccezioni all'obbligo decorrente dal 1° febbraio 2022

Restano fuori dall'obbligo i soggetti di età inferiore a 12 anni e i soggetti esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Fanno eccezione alla regola generale gli accessi alle attività all'aperto e, per quanto riguarda gli uffici pubblici, i servizi postali, bancarie e finanziari e le attività commerciali condotte al chiuso, restano fuori dall'obbligo le attività di carattere alimentare e di prima necessità, quelle destinate a soddisfare esigenze di carattere sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale.

Sono considerate essenziali, e pertanto **escluse dall'obbligo di Green pass**:

- **le attività commerciali di vendita al dettaglio, finalizzate a soddisfare esigenze alimentari e di prima necessità, che vengono puntualmente definite dal decreto nelle seguenti** (l'elencazione è da considerarsi tassativa):

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

- o Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). Resta in ogni caso esclusa la possibilità di consumare in loco;
- o Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- o Commercio al dettaglio di animali domestici e di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- o Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- o Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- o Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- o Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- o Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- o Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Attenzione: Con una FAQ pubblicata sul proprio sito, il Governo ha precisato che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto.

- **le attività finalizzate a soddisfare esigenze di salute, alle quali è consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici** (senza Green pass si potrà, ad esempio, recarsi in farmacia per acquistare un farmaco, ma non per acquistare un cosmetico);
- **le strutture sanitarie e sociosanitarie**, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per quanto riguarda gli accompagnatori, fermo restando le disposizioni dell'art. 2-bis del D.L. 52/2021;
- **le attività veterinarie**;
- **gli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali**, ma solo con riferimento a esigenze di sicurezza, allo scopo di assicurare le attività indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti (ad esempio, ci si potrà recare nella caserma dei Carabinieri senza Green pass per sporgere denuncia, ma non per richiedere informazioni relative al rilascio del passaporto);
- **l'accesso agli uffici giudiziari ed agli uffici dei servizi sociosanitari**, ma solo per esigenze di giustizia, per la presentazione indifferibile ed urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o in caso di richiesta di interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci, o ancora per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata (interrogatori, testimonianze).

Attenzione: Si ricorda che la verifica dovrà essere effettuata tramite l'applicazione C19, e che gli esercenti saranno soggetti a verifiche a campione. Laddove venisse rilevato il mancato rispetto delle disposizioni, l'esercente si vedrà comminare una sanzione da 400 a 1.000 euro, nonché la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni (Circolare Ministero dell'Interno n. 385 del 4 gennaio 2022).

FAQ disponibili al link <https://www.dgc.gov.it/web/per-cosa-serve.html>

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 2 di 2

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro